



COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DI
INCENTIVI E SPESE DI PROGETTAZIONE**
(art. 18 L. 109/94 e ss.mm.ii.)

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali per la ripartizione degli incentivi e le spese per la progettazione ai sensi dell'art. 18 della L. n.109 dell'11/02/1994 e s.m.e i.
- 2) Nel caso di progettazione interna, gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione dei progetti di opere o lavori pubblici oppure di pianificazione generale.
- 3) Per personale dell'Ufficio Tecnico s'intende, il personale dipendente del Comune, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nel settore tecnico.
- 4) Per progettista s'intende il dipendente incaricato della redazione e sottoscrizione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
- 5) Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), deve essere un tecnico e allo stesso competono i compiti di cui all'art. 7 della L. 11/02/1994, n. 109, ed all'art. 8 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
- 6) Per L. n. 109/94 e m. e per Regolamento n. 554/99, si intendono, rispettivamente, la L. 11/02/1994, n. 109, art.3 della L.24.12.2003, comma 29), e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nei testi in vigore.

ARTICOLO 2

Norme in materia di progettazione

- 1) Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della L. n. 109/94 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico o ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) e c), della L. n. 109/94, qualora si verifichino le condizioni previste;
- 2) L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della L. n. 109/94, certificati dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per la predisposizione degli atti di pianificazione.
- 4) Per atti di pianificazione s'intendono tutti i piani e regolamenti in materia urbanistica, ambientale, ecc., nonché, i relativi strumenti attuativi comunque denominati.

ARTICOLO 3

Affidamento degli incarichi di progettazione interna

- 1) In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, il Sindaco provvede ad affidare, con formale atto, l'incarico per la redazione dei progetti o degli atti di pianificazione al personale dell'Ufficio Tecnico.
- 2) L'incarico può essere conferito anche in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.
- 3) L'approvazione del progetto con l'individuazione del gruppo di progettazione costituisce ratifica dell'incarico.

ARTICOLO 4

Limitazione all'erogazione degli incentivi di progettazione

- 1) Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
- 2) Qualora la progettazione riguardi solo singoli livelli, così come definiti dall'art.16 della Legge n.109/94, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nel successivo art. 6.

ARTICOLO 5
Modalità di stanziamento degli incentivi

- 1) La somma di cui al comma 29 dell'art.3 della L.24.12.2003, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa di ogni singola opera o lavoro ovvero in apposita posta di bilancio.
- 2) La somma di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. n. 109/94, è stanziata in apposito intervento di bilancio in relazione alla tipologia dell'atto di pianificazione da predisporre nella misura del 30% della corrispondente tariffa professionale, che sarà indicata nelle tabelle A) e B) con **B1**
- 3) La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara.
- 4) La dotazione relativa ad ogni atto di pianificazione viene determinata in relazione alla spesa definitiva accertata al momento della sua approvazione.
- 5) Le aliquote da applicare sui lavori a base d'asta sono le seguenti:
 - per lavori a base di gara fino a 1.000.000,00 di D.S.P.: 2,00%;
 - per lavori a base di gara superiore a 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00 di D.S.P.: 1,90%.;
 - per lavori a base di gara superiori a 5.000.000,00 e fino 25.000.000,00 di D.S.P. ; 1,80%;
 - per lavori a base di gara superiori a 25.000.000,00 di D.S.P.: 1,70%
che sarà indicata nelle tabelle A) e B) con **A1**

ARTICOLO 6
Criteri di riparto degli incentivi

Sulla base delle dotazioni di cui al precedente art. 5, il Responsabile Unico del Procedimento o del Servizio interessato ripartisce le quote relative ai singoli progetti o atti di pianificazione come indicate nella seguente

Tabella A:

Oggetto	Fase della progettazione o di predisposizione degli atti di pianificazione	% Percentuale da liquidare		
Opere o lavori	Progettazione preliminare	A1	100	20
	Progettazione definitiva	A1		20
	Progettazione esecutiva	A1		60
Atti di pianificazione	Adozione atto di pianificazione	B1	100	70
	Approvazione atto di pianificazione	B1		30

In relazione alle responsabilità assunte dai vari soggetti interessati, la ripartizione degli incentivi avverrà sulla base dei parametri percentuali, così come indicati nella seguente

Tabella B:

Livello di responsabilità	Parametri percentuali %			
	Opere o lavori		Atti di pianificazione	
Della progettazione	40% di A1	60% di A1	60% di B1	40% di B1
Progettista	18%		38%	
Progettazione preliminare	Liquidazione del 20%			
Progettazione definitiva	Liquidazione del 20%			
Progettazione esecutiva	Liquidazione del 60%			
Della direzione dei lavori		10%		
Del responsabile unico del procedimento		25%		25%
Responsabile della sicurezza		10%		
Collaboratore redattore	12%		12%	
Collaboratore tecnico	10%		10%	
Collaboratori Amministrativi		10%		15%
Collaudatore		5%		

In mancanza delle figure di “Collaboratore redattore” e/o “Collaboratore tecnico” le rispettive percentuali vengono sommate a quelle del “Progettista” incaricato”.

La percentuale del 15% da assegnare ai “Collaboratori Amministrativi”, verrà suddivisa in parte uguali tra tutti i collaboratori facente parte del Gruppo di lavoro.

La ripartizione di cui alle Tabelle A) e B) verrà effettuata anche nel caso di lavori di somma urgenza, cottimo appalto, manutenzione ordinaria e straordinaria sempre che il progetto ha i requisiti di cui all’art. 15 e seguenti del D.P.R. 554/99, come recepito dalla Regione Siciliana.

In fase di redazione dei Q.T.E. dovranno essere previste, all’interno delle aliquote da applicare secondo quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, le percentuali relative alle sole figure costituenti i gruppi di Progettazione.

Spetteranno, pertanto, per intero le aliquote relative secondo il livello di responsabilità di cui alla Tabella B.

ARTICOLO 7

Liquidazione degli incentivi

Il responsabile del Area Interessata, assegnatario delle relative risorse, su proposta del Responsabile del Procedimento, in conformità alle percentuali indicate al precedente art. 6, provvede alla liquidazione degli incentivi in concomitanza con la realizzazione delle fasi progettuali parametrate, in relazione alle fasi dell’opera (appalto, esecuzione, ecc) o comunque in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale delle opere o lavori. Le somme relative agli incentivi s’intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all’Ente.

Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.

ARTICOLO 8

Iscrizione professionale

I progetti e gli atti di pianificazione redatti dal personale dell'Ufficio Tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 109/94 e dell'art. 7, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99.

ARTICOLO 9

Copertura rischi professionali

Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento n. 554/99, qualora la progettazione sia affidata a dipendente dell'Ufficio Tecnico, l'Ente assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo derivante dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, della L. n. 109/94.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

Per gli interventi in essere, gli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 e s.m. e i., saranno liquidati agli aventi titolo, ivi compreso il R.U.P., utilizzando le somme allocate nei singoli stanziamenti delle opere o lavori, nel rispetto dei parametri percentuali di cui al precedente art. 6 e, in presenza di somme eventualmente minori rispetto a quelle fissate con il presente regolamento, utilizzando quelle a tale titolo disponibili o comunque reperibili all'interno dei quadri economici fra le somme destinate a imprevisti o risultanti da economie.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.